

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA)

www.consulentiassociati.ra.it

Dott. Vincenzo Morelli

Dott. Paolo Mazza

Dott. Marcello Toso

Tel. +39 0544 501881

Fax +39 0544 461503

info@consulentiassociati.ra.it

A tutti i clienti

Ravenna, 5 settembre 2024

Circolare N. 8/2024

PATENTE A PUNTI PER CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Rif.: Legge n. 56/2024

È stata pubblicata sulla G.U. la Legge n. 56/2024 di conversione del DL n. 19/2024 (DL "PNRR"). In sede di conversione, sono state apportate modifiche alle disposizioni riguardanti la patente a punti necessaria dal 1 ottobre 2024 per operare nei cantieri edili temporanei o mobili. Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da Eutekne, si forniscono informazioni sull'argomento in oggetto, sottolineando, però, che è indispensabile che ciascun interessato prenda contatto con i propri Consulenti in materia di Sicurezza sul Lavoro, così da ottemperare agli obblighi previsti.

A decorrere dall'01.10.2024, sono tenuti al possesso di una specifica patente dotata di crediti (una sorta di patente a punti), le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Sul punto, si precisa che:

- per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
- restano esclusi i soggetti in possesso dell'attestazione SOA almeno di III categoria e coloro che si limitano a effettuare mere forniture (fornitori di materiale, attrezzature, ...) o prestazioni intellettuali (architetti, ingegneri, geometri, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza, ...).

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale Nazionale del Sommerso.

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

Il rilascio della patente - in formato digitale - è effettuato dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro una volta accertato il possesso dei seguenti requisiti da parte del legale rappresentante dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del Dlgs n. 81/2008;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs n. 81/2008;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La documentazione richiesta potrà essere oggetto di autocertificazione (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, possesso di DURC valido, possesso della certificazione di regolarità fiscale quando previsto) o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi, possesso di DUVRI valido, designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP).

Si dovrà prestare molta attenzione, poiché in caso anche di una sola dichiarazione non veritiera la patente sarà revocata.

PUNTI IN DOTAZIONE

La patente in questione è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti**, ogni richiedente potrà ottenere fino ad un massimo di **100 crediti di cui ulteriori 30 legati alla storicità dell'azienda e 40 attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione.**

Per quanto riguarda i 30 crediti legati alla storicità aziendale, fino a 10 verranno riconosciuti al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla CCIAA (0 fino a 5 anni, 3 da 5 a 10 anni, 5 da 11 a 15 anni, 8 da 16 a 20 anni e 10 oltre i 20 anni) e fino a 20 saranno attribuiti dopo il rilascio della patente, nella misura di un credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni. Gli ulteriori 40 crediti complessivi saranno attribuiti (fino a 30 crediti), per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (tra cui certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001 e investimenti sulla formazione dei lavoratori) e fino a 10 per attività, investimenti, formazione aggiuntivi.

È consentito operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
È possibile operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 solo nell'ipotesi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.

I punti accreditati possono essere decurtati in seguito alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Qualora dagli infortuni derivi la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro può sospendere (seguendo appositi criteri, procedure e termini definiti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro), in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

REGIME SANZIONATORIO

L'attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti (fatta salva l'ipotesi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto) comporta:

- sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro;
- l'esclusione per un periodo di 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs n. 36/2023.

Premesso quanto sopra, si invita ciascun interessato a prendere contatto con i propri Consulenti in materia di Sicurezza sul Lavoro, così da ottemperare agli obblighi previsti entro la scadenza indicata del 1 ottobre 2024.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Consulenti Associati.

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale.

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.